



Ingiunzione di pagamento europea

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 1896/2006

Informazioni generali

Il [regolamento](#) (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento consente ai creditori di recuperare i crediti civili e commerciali non contestati secondo una procedura uniforme che funziona in base a moduli standard.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca.

La procedura non prevede per il ricorrente l'obbligo di comparire in tribunale: questi deve soltanto presentare la propria domanda, avviando un procedimento che andrà avanti automaticamente, senza ulteriori formalità o interventi da parte del ricorrente stesso.

Il regolamento prevede sette moduli standard.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Link collegato

[SITO ARCHIVIATO](#) - Atlante giudiziario europeo in materia civile

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Ultimo aggiornamento: 07/10/2020

Ingiunzione di pagamento europea - Belgio

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Per quanto riguarda i giudici competenti a emettere un'ingiunzione di pagamento europea, sono legittimati sul piano materiale e territoriale, conformemente al Codice di procedura belga, il giudice di pace, il tribunale di primo grado, il tribunale commerciale o il tribunale del lavoro.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

In base alle circostanze concrete della causa, in diritto belga, potrebbero essere utilizzati diversi rimedi giurisdizionali per ottenere il riesame di una decisione.

- Anzitutto, l'articolo 1051 del Codice di procedura dà la possibilità di presentare appello contro una sentenza nel termine di un mese a partire dalla notifica o, in alcune cause della sua comunicazione ai sensi dell'articolo 792, secondo e terzo comma di tale Codice. Ciò vale per le sentenze emesse in contraddittorio e per quelle emesse in contumacia.

- In secondo luogo, l'articolo 1048 del Codice di procedura dà la possibilità di presentare opposizione alla sentenza emessa entro un mese dalla notifica o, per alcune cause, dalla sua comunicazione ai sensi dell'articolo 792, secondo e terzo comma di tale Codice.

- Per quanto riguarda le sentenze già passate in giudicato, emesse dai giudici civili e dai giudici penali, nei limiti in cui in tali pronunce si sia statuito sugli interessi, entro 6 mesi dalla scoperta della causa di cui trattasi, può essere presentato un ricorso in sede civile in alcune circostanze previste all'articolo 1133 del Codice di procedura per chiedere la revisione.

I termini per presentare ricorso, opposizione o ricorso in sede civile, indicati supra, valgono:

- fatti salvi i termini previsti in disposizioni imperative sovranazionali e internazionali;

- fatta salva la possibilità prevista all'articolo 50 del Codice processuale per prorogare un termine stabilito a pena di decadenza in alcune condizioni previste dalla legge;

- fatta salva la possibilità di applicare il principio generale di diritto, confermato in diverse occasioni dalla Corte di cassazione belga, secondo il quale i termini impartiti per il compimento di un atto sono prorogati a favore della parte nel caso in cui un caso di forza maggiore l'abbia messa nell'impossibilità di eseguire tale atto prima della scadenza del termine.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Conformemente al suddetto regolamento, i mezzi di comunicazione accettati e che i giudici possono utilizzare sono limitati in Belgio al **deposito diretto** del formulario di domanda tipo A che figura all'allegato I, accompagnato da documenti giustificativi, alla cancelleria del tribunale competente e all'**invio per lettera raccomandata** del medesimo formulario accompagnato da documenti giustificativi al tribunale competente.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), il Belgio non accetta **altre lingue** diverse da quelle ufficiali o del luogo d'esecuzione, conformemente alla legislazione nazionale belga.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

Ingiunzione di pagamento europea - Bulgaria

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

I ricorsi per un'ingiunzione di pagamento europea devono essere presentati al tribunale provinciale competente presso il domicilio o la residenza dichiarata del debitore o nel luogo in cui si deve procedere all'esecuzione. (Articolo 625, primo comma, del codice di procedura civile).

Ove possibile, per quanto riguarda la controversia in oggetto, il resistente può contestare la competenza territoriale, ma in questo caso deve procedere in tal senso al momento della presentazione di un'opposizione al ricorso. (Articolo 625, secondo comma, del codice di procedura civile).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il procedimento è disciplinato dall'articolo 626 *bis* del codice di procedura civile:

Articolo 626 *bis* 1) Il resistente può chiedere il riesame di un'ingiunzione di pagamento europea dinanzi alla rispettiva Corte di Appello alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

2) L'istanza di riesame è presentata entro 30 giorni dalla data in cui il resistente è effettivamente venuto a conoscenza del contenuto dell'ingiunzione o dal momento in cui non sussistano più le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

3) L'organo giurisdizionale trasmette copia dell'istanza alla controparte che può rispondere entro una settimana dal ricevimento della stessa.

4) L'istanza è esaminata in camera di consiglio. Se lo ritiene appropriato, l'organo giurisdizionale può esaminare l'istanza in udienza pubblica.

5) Non è possibile proporre ricorso avverso la decisione dell'organo giurisdizionale.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Le comunicazioni relative a un'ingiunzione di pagamento europea vengono notificate da un ufficiale giudiziario dell'organo giurisdizionale competente, per posta o mediante agenzie di recapito, come lettere raccomandate con ricevuta di ritorno. Qualora non vi sia un ufficio preposto in tal senso presso l'organo giurisdizionale, la notifica verrà eseguita dal servizio del comune di zona. (Articolo 42, primo comma, del codice di procedura civile).

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La Repubblica di Bulgaria accetta le ingiunzioni di pagamento europee accompagnate dalla traduzione in bulgaro.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 10/09/2020

Ingiunzione di pagamento europea - Repubblica ceca

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Nella Repubblica ceca la normativa applicabile per stabilire quali giudici siano competenti a emettere un'ingiunzione di pagamento europea è rappresentata dalle disposizioni generali che regolano la competenza in materia di controversie di diritto civile, contenute nella legge n. 99/1963 ("Codice di procedura civile").

La suddetta competenza dei giudici è regolata dagli articoli 9-12 e la competenza territoriale è disciplinata dagli articoli 84-89 bis del codice di procedura civile.

Visto il tipo di controversie di cui trattasi, i giudici competenti in materia saranno di regola i tribunali distrettuali, mentre il criterio per stabilire la competenza territoriale sarà di regola il luogo della residenza/del domicilio dichiarato del convenuto.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il giudice competente per le impugnazioni in materia è l'organo giurisdizionale che si è pronunciato in primo grado.

Il giudice competente deve applicare direttamente l'articolo 20 del regolamento. Si possono impugnare le pronunce che respingono l'istanza di revisione.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 42 del codice di procedura civile, sono accettabili i seguenti strumenti di comunicazione:

- a) e-mail con firma elettronica avanzata in base alla legge n. 227/200 sulle firme elettroniche, come modificata;
- b) e-mail senza la firma elettronica avanzata;
- c) fax.

Nelle fattispecie previste alle lettere b) e c) il formulario dell'istanza originale dev'essere presentato al giudice competente entro tre giorni dall'invio dell'e-mail o del fax; in caso contrario il giudice non esaminerà l'istanza.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La Repubblica ceca accetta soltanto gli atti in lingua ceca.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 25/09/2020

Ingiunzione di pagamento europea - Germania

Osservazioni preliminari

I dettagli dell'attuazione in Germania del regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento sono stabiliti in una legge sulle domande di esecuzione e di notifica di atti transfrontalieri.

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Il tribunale distrettuale (*Amtsgericht*) di-Wedding a Berlino è competente per tutta la Germania. Il recapito è il seguente:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Giudice competente è il tribunale distrettuale di Wedding.

La portata e il tipo di azione previsto per il procedimento di impugnazione è stabilito all'articolo 20 del regolamento. La legge prevede che il richiedente deve dimostrare i fatti che giustificano l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento europea. La pronuncia del tribunale non può essere impugnata. Nel caso in cui il tribunale dichiari nulla l'ingiunzione di pagamento europea questa pronuncia porrà termine al procedimento previsto dal regolamento.

Eccezionalmente, per quanto riguarda controversie riguardanti il diritto del lavoro, ai sensi degli articoli 2 e 46 b, secondo comma, della legge che regola il diritto processuale in materia di controversie sul lavoro (*Arbeitsgerichtsgesetz*) la competenza spetta al giudice del lavoro che tratta la causa nel suo complesso fino alla pronuncia definitiva che comprende tutti gli aspetti della controversia (*Urteilsverfahren*).

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Si può presentare un'istanza per ottenere un'ingiunzione di pagamento europea anche in forma elettronica oppure con un formulario cartaceo nel caso in cui il giudice competente ammetta questo tipo di domanda. Si possono inoltrare domande elettroniche dinanzi al tribunale distrettuale di Wedding, ma occorre utilizzare un software speciale. Ulteriori informazioni si trovano sul seguente sito: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Gli atti vengono accettati solo in tedesco.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 22/06/2020

Ingiunzione di pagamento europea - Estonia

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

In Estonia, i *maakohus* sono competenti a trattare la procedura relativa all'ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

È possibile impugnare l'ingiunzione di pagamento europea conformemente alla procedura stabilita nella sezione 489 del codice di procedura civile, proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento. L'opposizione dev'essere proposta dinanzi al *maakohus* che ha emesso l'ingiunzione. La decisione sull'opposizione può essere impugnata dinanzi al *ringkonnakohus* competente.

In via eccezionale e su istanza di parte, qualora siano emerse nuove prove, è inoltre possibile proporre dinanzi al Riigikohus un domanda di riesame di una sentenza divenuta esecutiva, conformemente alla procedura prevista al capo 68 del codice di procedura civile.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione ammessi nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento accettati dai giudici estoni sono: la consegna a mano, per posta, via fax e tramite canali di trasmissione elettronica, in conformità ai requisiti di formato e alle norme previste dal codice di procedura civile.

Una procedura più dettagliata per depositare documenti elettronici presso gli organi giurisdizionali e i requisiti di formato dei documenti sono disciplinati da un regolamento emanato dal ministro della Giustizia.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, un'ingiunzione di pagamento europea è considerata esecutiva in Estonia se è redatta in estone o in inglese o se è accompagnata da una traduzione in estone o in inglese.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 03/09/2020

Ingiunzione di pagamento europea - Irlanda

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

La *High Court* sarà competente ad emettere l'ingiunzione di pagamento.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

La competenza per il riesame spetta alla High Court.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Posta e fax.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Irlandese e inglese.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2021

Ingiunzione di pagamento europea - Grecia

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

I giudici competenti per emettere ingiunzioni di pagamento sono: per le domande che rientrano nella competenza del tribunale distrettuale, cioè domande che non superano i ventimila (20 000) euro, il tribunale distrettuale medesimo; per le domande che superano i ventimila (20 000) euro, è competente il giudice monocratico del tribunale di primo grado.

Tuttavia, il tribunale distrettuale è competente per emettere ingiunzioni di pagamento, in particolare per quanto riguarda controversie concernenti contratti di locazione, in cui il canone di locazione mensile non supera i seicento (600) euro. Se il canone supera i seicento (600) euro, è competente il giudice monocratico del tribunale di primo grado.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il procedimento d'impugnazione dev'essere avviato presentando opposizione all'ingiunzione di pagamento dinanzi al tribunale distrettuale o al giudice monocratico del tribunale di primo grado che ha emesso l'ingiunzione di pagamento.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Il formulario previsto nell'allegato al regolamento dev'essere presentato per iscritto alla cancelleria del giudice competente. Inoltre, è possibile presentarlo con e-mail, sulla piattaforma digitale e-codex o mediante piattaforma digitale per la presentazione di documenti giuridici nel caso in cui questi mezzi siano disponibili.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Gli atti devono essere redatti in greco.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

Ingiunzione di pagamento europea - Spagna

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Giudici di primo grado.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il riesame previsto all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento può aver luogo mediante l'annullamento di sentenze definitive, su istanza del debitore, in conformità con l'articolo 501 e segg. della legge 1/2000, del 7 gennaio 2000, del codice di procedura civile. Il riesame previsto all'articolo 20, paragrafo 2, può aver luogo mediante azione di nullità di atti giudiziari (articolo 238 e segg. della Ley Orgánica 6/1985, 1° luglio, del Poder Judicial). In entrambi i casi sono competenti i giudici di primo grado.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Il modulo per la domanda può essere presentato direttamente, per lettera o per fax.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Spagnolo.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 25/05/2020

Ingiunzione di pagamento europea - Francia

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Gli organi giurisdizionali competenti per emettere un'ingiunzione di pagamento europea sono il giudice che si occupa del contenzioso relativo alla protezione o tutela (*contentieux de la protection*) o il presidente del tribunale o il presidente del tribunale commerciale, nei limiti della competenza di tali organi giurisdizionali.

Nel caso in cui il regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non si riferisca al giudice territorialmente competente, ma ai giudici di uno Stato membro, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui risiede il convenuto o uno dei convenuti.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Le norme che disciplinano il procedimento di riesame in casi eccezionali, previsti all'articolo 20 del regolamento, sono identiche a quelle applicabili alla procedura d'opposizione. La richiesta ai fini del riesame è formata dinanzi al giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

La richiesta di ingiunzione di pagamento può essere indirizzata al giudice per via postale o per via elettronica.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Le lingue ammesse a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) sono: francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021

Ingiunzione di pagamento europea - Croazia

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Il seguente organo giurisdizionale ha la competenza esclusiva per decidere sulle domande che richiedono l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea e l'impugnazione di quest'ultima nonché sull'omologazione della sua esecutività:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

tel: +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail: [✉ tajnistvo@tszg.pravosudje.hr](mailto:tajnistvo@tszg.pravosudje.hr)

[✉ ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr](mailto:ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr)

Sito web: [✉ http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica](http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica)

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il tribunale commerciale di Zagabria decide sull'impugnazione concernente un'ingiunzione di pagamento europea. La pronuncia di questo giudice non può essere impugnata.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Formulari, altre istanze o dichiarazioni devono essere presentate in forma scritta, via fax oppure via e-mail.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Le ingiunzioni di pagamento europee devono essere munite di traduzione in croato, certificata da una persona autorizzata in tal senso.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 20/03/2018

Ingiunzione di pagamento europea - Italia

Con riferimento alle comunicazioni che gli Stati membri debbono effettuare, entro il 12 giugno 2008, alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento n. 1896 del 2006/Ce, si allega tabella di riferimento tra le norme comunitarie in rilievo e le norme interne vigenti.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 2, lettera d), del regolamento, si è tenuto in conto che possono essere ricompresi crediti di fonte non contrattuale.

Quanto, in particolare, alla lettera b) del menzionato art. 29, è parso necessario distinguere le ipotesi di cui al paragrafo 1, del richiamato art. 20, e quelle del seguente paragrafo 2, in quanto le prime fanno riferimento a casi di rimessione in termini per causa non imputabile, mentre le seconde all'emissione dell'ingiunzione manifestamente erronea o ad altre circostanze eccezionali come ad esempio, per quanto si possa ipotizzare, per dolo della parte.

Nella prima serie di casi il riferimento normativo diretto è, quindi, all'opposizione tardiva all'ingiunzione prevista dall'articolo 650 codice di procedura civile, da proporre al medesimo giudice, inteso come ufficio, che ha emesso il monito. La fattispecie è infatti omogenea ed applicabile estensivamente, fermo restando che l'opzione interpretativa sull'applicabilità del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 650 codice di procedura civile, in quanto riferibile all'ultimo inciso del paragrafo 1 dell'art. 20 del regolamento, deve essere rimessa alla giurisdizione.

Nella seconda serie di casi, invece, la soluzione praticabile, allo stato, è quella dell'ordinaria citazione o, a seconda, il ricorso al giudice di primo grado competente, fermo restando che l'opzione interpretativa in ordine alle regole di competenza da applicare, se quelle nazionali o quelle evincibili dal medesimo regolamento, sarà rimessa alla giurisdizione.

Quanto ai mezzi di comunicazione cui si riferisce la lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 29 del regolamento, da porre in correlazione, in particolare, con l'art. 7, paragrafo 5, del testo, si è ritenuto, nell'attuale comunicazione, di limitare il riferimento al supporto cartaceo, dato che per l'operatività di altri mezzi di comunicazione, in specie elettronica, è necessario il rispetto della specifica normativa italiana anche regolamentare, e dato che, per disposto delle norme citate, deve trattarsi di mezzi di cui gli organi giurisdizionali interessati «dispongono».

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Gli organi giurisdizionali competenti con riferimento al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento sono i seguenti.

Il Giudice di Pace per le controversie di valore fino a:

1) euro 5.000,00, in linea generale;

2) euro 20.000,00, quando si tratti di controversie relative a risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, per l'ipotesi di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera d), sottolettera i), del regolamento n. 1896/2006/CE.

Il Giudice di Pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le controversie risarcitorie relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni rumori, scuotimenti e simili

propagazioni che superino la normale tollerabilità, ai sensi dell'art: 7, 3° comma, n. 3, del codice di procedura civile italiano, per le ipotesi riconducibili all'art. 2, paragrafo 2, lettera d), sottolettera i), del regolamento n. 1896/2006/CE.

Il giudice di pace è, inoltre, competente per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prescrizioni previdenziali o assistenziali.

Sono competenti il tribunale ordinario civile o la corte di appello in funzione di giudice in unico grado, negli altri casi e in ogni caso di competenza esclusiva per materia previsto dalla legislazione italiana.

In particolare, nelle materie non escluse dall'articolo 2 del testo, è competente il tribunale ordinario civile nel caso di:

1) domande in materia di contratti agrari (in questo caso sono competenti le sezioni specializzate agrarie del Tribunale ordinario, ai sensi dell'articolo 9 della legge 14.2.1990 n. 29);

2) domande in materia di brevetti e marchi (in questo caso sono competenti le sezioni specializzate in materia d'impresa del tribunale ordinario, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 27.6.2003 n. 168 nella loro più recente formulazione);

3) domande in materia di diritto della navigazione, in particolare per i danni dipendenti da urto di navi; i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta; i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto; i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca; le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero; il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti, ai sensi dell'articolo 589 del codice della navigazione.

4) cause e procedimenti relativi a contratti di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al novellato art. 3 del decreto legislativo 27.6.2003 n. 168, ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario (anche in questo caso sono competenti le sezioni specializzate in materia d'impresa del tribunale ordinario ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27.6.2003 n. 168)

Inoltre è competente la Corte d'Appello, nelle materie non escluse dall'articolo 2 del testo, quale giudice in unico grado, per le domande di risarcimento dei danni per intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante (art. 33, 2° comma, della legge 10.10.1990 n. 287).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il giudice competente per il riesame di cui all'art. 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006/CE, e il relativo procedimento, è lo stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione, ai sensi dell'art. 650 del codice di procedura civile italiano.

Il giudice competente per il riesame di cui all'art. 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006/CE, e il relativo procedimento, è lo stesso giudice ordinario competente per l'ingiunzione, da adire secondo le regole ad esso comunemente applicabili.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo di ingiunzione di cui al Regolamento (CE) n. 1896/2006 sono i servizi postali.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La lingua ammessa è l'italiano.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 01/02/2021

Ingiunzione di pagamento europea - Cipro

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Sono competenti le seguenti entità: tutti i tribunali di primo grado della Repubblica di Cipro che operano nei quattro distretti amministrativi controllati dallo Stato di diritto della Repubblica di Cipro, ossia Nicosia, Lemesos, Larnaca-Amohostos e Pafos. La giurisdizione dei giudici è stabilita dalla Legge sui tribunali (14/60) in base alla posizione gerarchica del giudice, ossia giudice distrettuale, giudice distrettuale di grado superiore o Presidente di un tribunale distrettuale.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

La procedura di riesame è prevista dalle norme di procedura civile. La procedura si basa sulla documentazione scritta presentata dalle parti in causa della controversia. In casi straordinari, e ogni qual volta la Corte lo ritiene necessario, può essere acquisita anche una testimonianza verbale, oltre alla documentazione scritta e alle dichiarazioni sotto giuramento. I tribunali competenti sono quelli indicati alla lettera a).

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettati ai fini della procedura europea d'ingiunzione di pagamento e disponibili in tutti i tribunali sono: iscrizione di una richiesta nel registro, di persona oppure per posta o altro mezzo di comunicazione come il fax o la posta elettronica.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La lingua accettata dai tribunali è il geoco. Tuttavia, ai fini del regolamento, è ammesso anche l'inglese, che viene utilizzato a Cipro.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 07/09/2020

Ingiunzione di pagamento europea - Lettonia

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

I giudici competenti a emettere un'ingiunzione di pagamento europea sono i tribunali distrettuali o municipali (*rajona (pilsētas) tiesas*), organi giurisdizionali di primo grado per le cause civili. Il tribunale distrettuale o municipale competente è quello del luogo di residenza (*deklarētā dzīvesvieta*) dichiarato del convenuto, o, in mancanza, il suo domicilio (*dzīvesvietas adrese*) o la sua sede legale (*juridiskā adrese*). L'elenco degli organi giurisdizionali lettone è consultabile [qui](#).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

L'articolo 485.¹, primo comma, punto 1., del codice di procedura civile stabilisce che la domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea emessa da un tribunale distrettuale o municipale debba essere presentata al tribunale regionale (*apgabaltiesa*) competente. I tribunali regionali competenti per le cause civili sono cinque. La competenza di ciascun tribunale regionale si estende su una circoscrizione cui afferiscono diversi tribunali distrettuali o municipali. L'elenco degli organi giurisdizionali lettone è consultabile [qui](#).

La domanda di riesame di un'ingiunzione deve essere presentata entro 45 giorni dalla data in cui la persona viene a conoscenza delle circostanze che costituiscono motivo di riesame a norma della legislazione dell'Unione europea di cui al primo comma dell'articolo.

Una domanda senza l'indicazione dei motivi di riesame ai sensi del regolamento non sarà ammessa e sarà rinviata al richiedente. Inoltre l'organo giurisdizionale non prenderà in considerazione una nuova domanda di riesame, a meno che i motivi forniti siano diversi. Avverso la decisione dell'organo giurisdizionale può essere proposto ricorso (*blakus sūdzība*).

La domanda di riesame di un'ingiunzione è trattata con procedimento scritto. Se al momento dell'esame della domanda il tribunale regionale ritiene che le condizioni per il riesame dell'ingiunzione siano soddisfatte, annullerà integralmente l'ingiunzione impugnata e rinverrà la causa al giudice di primo grado per il riesame.

Se il tribunale regionale ritiene che le circostanze contenute nella domanda non siano sufficienti per giustificare un riesame dell'ingiunzione, rigetterà la domanda. Avverso la decisione dell'organo giurisdizionale può essere proposto ricorso. La procedura per la presentazione e l'esame dei reclami di questo tipo è stabilita nel capo 55 del codice di procedura civile. La traduzione del codice in lingua inglese è consultabile [qui](#).

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

I documenti destinati all'organo giurisdizionale devono essere presentati in forma cartacea, per posta o a mano.

Gli organi giurisdizionali accettano anche documenti presentati in forma elettronica che siano stati sottoscritti da una persona autorizzata che abbia depositato la firma elettronica sicura riconosciuta in Lettonia. Inoltre, alla luce del regolamento eIDAS e della strategia dell'UE per il mercato unico digitale, sono state redatte modifiche alla legge sui documenti elettronici (*Elektronisko dokumentu likums*) e si stanno apportando gli adeguamenti tecnici necessari per consentire alla Lettonia di accettare documenti elettronici provenienti da altri Stati membri dell'UE, a condizione che questi siano sottoscritti conformemente alle disposizioni del regolamento eIDAS.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

L'ingiunzione di pagamento europea deve essere redatta o tradotta nella lingua nazionale, il lettone.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 16/04/2021

Ingiunzione di pagamento europea - Lituania

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

A norma dell'articolo 20 della legge, le domande d'ingiunzione di pagamento europea devono essere presentate al giudice competente secondo le regole di competenza giurisdizionale fissate dal codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale lituana, 2002, n. 36-1340) ossia: per le cause in cui l'importo richiesto non è superiore a centomila litas, al tribunale distrettuale (*apylinkės teismas*); per le cause in cui l'importo richiesto è superiore a centomila litas, al tribunale regionale (*apygardos teismas*). Sono questi i giudici che, dopo aver esaminato la domanda presentata, sono competenti ad emettere l'ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

A norma dell'articolo 23 della legge, il riesame dell'ingiunzione europea di pagamento sulla base dei motivi di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 1896/2006 è affidato al giudice che ha emesso l'ingiunzione stessa. Il giudice che ritiene ammissibile la domanda di riesame dell'ingiunzione di pagamento europea trasmette copia della domanda di riesame e dei suoi allegati al ricorrente e lo informa che deve comunicare per iscritto la sua risposta a tale domanda entro quattordici giorni dalla sua spedizione. Il giudice esamina la domanda di riesame dell'ingiunzione europea di pagamento, con procedura scritta, non più tardi

di quattordici giorni dopo la scadenza del termine di comunicazione della risposta del ricorrente e prende una delle decisioni previste dall'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettati ai fini della presentazione al giudice dei documenti processuali nelle cause relative all'ingiunzione di pagamento europea sono la consegna diretta o la posta.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La lingua accettata in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) del regolamento è la lingua lituana.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 26/04/2019

Ingiunzione di pagamento europea - Lussemburgo

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Sono competenti a emettere un'ingiunzione di pagamento europea:

1. il presidente del tribunale circoscrizionale, o il suo sostituto, quando la domanda riguarda un importo superiore a 10 000 euro;
2. il giudice di pace, quando la domanda riguarda un importo massimo di 10 000 euro;
3. il presidente del tribunale del lavoro, o il suo sostituto, quale che sia l'importo della domanda, per le contestazioni riguardanti:
 - i contratti di lavoro, i contratti di apprendistato e i regimi pensionistici complementari tra i datori di lavoro, da un lato, e i loro dipendenti, dall'altro, compresi quelli conclusi dopo la fine dell'impegno;
 - le prestazioni di assicurazione contro il rischio di insolvenza di cui al capitolo V della legge 8 giugno 1999 sui regimi pensionistici complementari conclusi tra l'organismo di cui all'articolo 21 o una compagnia d'assicurazione vita quale descritta all'articolo 24, paragrafo 1 della medesima legge, da un lato, e i dipendenti, ex dipendenti e aventi diritto, dall'altro.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Sono competenti a deliberare sull'opposizione e sulla domanda di riesame:

1. il tribunale circoscrizionale, se l'ingiunzione di pagamento europea è stata emessa dal presidente del tribunale circoscrizionale o dal suo sostituto;
2. il giudice di pace direttore, o il suo sostituto, se l'ingiunzione di pagamento europea è stata emessa da un giudice di pace;
3. il tribunale del lavoro, se l'ingiunzione di pagamento europea è stata emessa dal presidente del tribunale del lavoro o dal suo sostituto.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Il Lussemburgo accetta l'invio postale quale mezzo di comunicazione.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Il Lussemburgo accetta la lingua francese e la lingua tedesca.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 24/04/2020

Ingiunzione di pagamento europea - Ungheria

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

In Ungheria le ingiunzioni di pagamento sono emesse dai *notai*. Tutti i notai sono competenti per il territorio dell'intero paese.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

In Ungheria è competente il tribunale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea nel caso di cui trattasi.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

In Ungheria le domande d'ingiunzione possono essere presentate, per posta o di persona, direttamente al notaio (in Ungheria il procedimento d'ingiunzione di pagamento è di competenza dei notai).

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

In Ungheria, l'ingiunzione di pagamento europea emessa ai fini della sua esecuzione deve essere sempre corredata della traduzione in ungherese.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2017

Ingiunzione di pagamento europea - Malta

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Civil Court First Hall – a partire da 15,000 euro

Court of Magistrates (Malta) – da 5,000 a 15,000 euro

Small Claims Tribunal – fino a 5,000 euro

La *Court of Magistrates* (Gozo) - sia di giurisdizione superiore (a partire da 15,000 euro) che di giurisdizione inferiore (da 5,000 a 15,000 euro) – è competente a conoscere di tutti i crediti nei confronti di persone residenti o aventi domicilio ordinario sulle isole di Gozo o Cumino.

La corrispondenza va indirizzata a:

The Registrar

(Nome dell'organo giurisdizionale competente)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Per la corrispondenza indirizzata agli organi giurisdizionali di Gozo l'indirizzo è il seguente:

The Registrar

(Nome dell'organo giurisdizionale competente)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo), sia di giurisdizione superiore che di giurisdizione inferiore.

La corrispondenza va indirizzata a:

The Registrar

(Nome dell'organo giurisdizionale competente)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Per la corrispondenza indirizzata agli organi giurisdizionali di Gozo l'indirizzo è il seguente:

The Registrar

(Nome dell'organo giurisdizionale competente)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Procedimento di riesame ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Compilazione del modulo di domanda e degli altri moduli di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006 presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente o invio del modulo di domanda e degli altri moduli a mezzo postale alla cancelleria dell'organo giurisdizionale competente.

La domanda di riesame deve essere compilata dal convenuto, in maltese, presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale competente.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Maltese e inglese.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 22/09/2016

Ingiunzione di pagamento europea - Paesi Bassi

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Articolo 2 della Legge d'attuazione dell'ingiunzione di pagamento europea

La domanda d'ingiunzione di pagamento europea, quale indicata all'articolo 7 del regolamento, viene presentata in tribunale. Se l'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) del regolamento non è superiore a quello indicato all'articolo 93, lettera a) del Codice di procedura civile olandese, o se si tratta di uno dei casi indicati alla lettera c) dello stesso articolo, la domanda è esaminata e la decisione presa dal *kantonrechter* (giudice cantonale).

La domanda può essere indirizzata a:

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Articolo 9 della Legge d'attuazione dell'ingiunzione di pagamento europea

1. Il convenuto può presentare domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva ai sensi del regolamento, dinanzi al giudice che l'ha emessa in base ai motivi di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento.

2. La domanda deve essere presentata:

- a. nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, entro quattro settimane dalla notifica al convenuto dell'ingiunzione di pagamento esecutiva;
- b. nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, entro quattro settimane da quando non sussistono più i motivi ivi menzionati;

c. nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento, entro quattro settimane dalla notifica al convenuto del motivo ivi indicato per chiedere il riesame.

3. Per la presentazione di una domanda di riesame non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Conformemente al diritto processuale civile olandese (articolo 33 del Codice di procedura civile olandese), la presentazione per via elettronica della domanda d'ingiunzione di pagamento europea è consentita se lo prevede il regolamento processuale del tribunale. Per il momento nessun tribunale offre questa possibilità: per la presentazione della domanda sono quindi consentite solo le seguenti modalità:

- la posta

- il deposito presso la cancelleria del tribunale.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Articolo 8, comma 2 della Legge d'attuazione dell'ingiunzione di pagamento europea

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, un'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva da un giudice d'origine di un altro Stato membro è redatta o tradotta in lingua neerlandese.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 25/04/2016

Ingiunzione di pagamento europea - Austria

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Per le domande di ingiunzione di pagamento europea è competente unicamente il tribunale commerciale di Vienna (articolo 252, secondo comma, del Codice di procedura civile austriaco).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Dal punto di vista procedurale, le domande di revisione di cui all'articolo 2, primo e secondo comma sono trattate come domande di "restitutio in integrum". Tuttavia, una decisione relativa alla concessione di un provvedimento ai sensi del paragrafo 2 è impugnabile (articolo 252, quinto comma, del Codice di procedura civile austriaco).

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Le domande relative al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento possono essere effettuate sia su supporto cartaceo, sia elettronicamente, utilizzando il WebERV (giustizia elettronica basata sul web). In linea di principio il WebERV è disponibile per le persone fisiche e giuridiche. I requisiti tecnici a tal fine sono un software speciale e l'esistenza di un'agenzia che trasmette. Un elenco di agenzie che attualmente trasmettono si trova sul seguente sito: <http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv>.

Non è possibile trasmettere tramite fax o e-mail.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La lingua accettata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è il tedesco.

Oltre alla lingua ufficiale (il tedesco), i cittadini austriaci e i cittadini di paesi che fanno parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono utilizzare l'ungherese dinanzi ai tribunali distrettuali di Oberpullendorf e Oberwart; lo sloveno può essere utilizzato dinanzi ai tribunali distrettuali di Ferlach, Eisenkappel e Bleiburg e il croato dinanzi ai tribunali di Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf e Oberwart.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2021

Ingiunzione di pagamento europea - Polonia

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Le giurisdizioni competenti sono i tribunali circondariali e i tribunali regionali, la cui competenza territoriale e di attribuzione è definita dalle disposizioni della legge del 17 novembre 1964 – codice di procedura civile [gazzetta ufficiale (*Dziennik Ustaw*) del 2014, n. 101, e successive modifiche]. La competenza di attribuzione definita dagli articoli 16 e 17 e dall'articolo 461, paragrafo 1¹, in combinato disposto con l'articolo 505¹⁶, paragrafo 1, del codice di procedura civile, mentre la competenza territoriale è definita dagli articoli 27-46 e dall'articolo 461, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 505¹⁶, paragrafo 1, del codice di procedura civile.

Per quanto concerne l'articolo 22 - Rifiuto di esecuzione, la domanda di rifiuto di esecuzione oggetto delle disposizioni summenzionate del regolamento è prodotta, ai sensi dell'articolo 1153 (23), paragrafo 1, del codice di procedura civile, dinanzi al tribunale regionale del luogo di residenza o della sede del debitore oppure, qualora questi non siano noti, dinanzi al tribunale regionale nel cui distretto l'esecuzione debba aver luogo. Conformemente al paragrafo 3, entro il termine fissato dal tribunale la parte avversa può presentare una memoria difensiva.

Per quanto concerne l'articolo 23 - Sospensione o limitazione dell'esecuzione su domanda del debitore, il tribunale circondariale competente può, ai sensi dell'articolo 1153 (20), paragrafo 1, del codice di procedura civile, sospendere la procedura di esecuzione avviata sulla base di un titolo esecutivo avente forma di ingiunzione di pagamento europeo. Questa giurisdizione, anche su domanda del debitore, può limitare l'esecuzione a misure conservative o subordinare l'esecuzione del titolo alla costituzione, da parte del creditore, di una idonea garanzia.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Per quanto concerne l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, la funzione di protezione del debitore è garantita dal meccanismo di rimessa in termini previsto per opporsi all'ingiunzione di pagamento europea. A tal fine si applicheranno le disposizioni della prima parte del titolo VI del capo 5 inosservanza e rimessa in termini (articoli 167172) del codice di procedura civile.

Conformemente alle suddette disposizioni, l'atto procedurale con il quale si richiede la rimessa in termini deve, entro una settimana a decorrere dalla cessazione della causa di mancato rispetto del termine, essere sottoposto alla giurisdizione dinanzi alla quale l'azione doveva essere esperita. Detto atto procedurale deve altresì recare le circostanze che motivano la domanda. Contemporaneamente all'introduzione della domanda, il debitore deve altresì avviare un'azione giudiziaria - in questo caso, introduce una domanda di riesame dell'ingiunzione di pagamento europeo. Trascorso un anno dalla scadenza del termine non rispettato, la rimessione in termini è ammissibile solo in casi particolari. Una domanda di rimessione in termini, in linea generale non sospende la procedura o l'esecuzione della decisione.

Per quanto concerne l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento, si applicano i principi di cui all'articolo 505²⁰ del codice di procedura civile. La domanda deve soddisfare le condizioni relative a questo atto di procedura e indicare le circostanze giustificative della deroga all'ingiunzione di pagamento europea. La giurisdizione competente in merito a questa domanda è quella

che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Prima di pronunciarsi sulla deroga il giudice sente il richiedente o lo invita a produrre una dichiarazione scritta.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Le domande di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea e gli altri atti di questa procedura possono essere presentati solo per iscritto. Gli atti di procedura possono essere inviati mediante servizio postale o trasmessi direttamente alla giurisdizione competente.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), la lingua accettata è la lingua polacca.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2019

Ingiunzione di pagamento europea - Portogallo

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Il giudice competente a emettere un'ingiunzione di pagamento europea è la **sezione centrale civile del tribunale circondariale di Porto** (*Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto*).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il procedimento per l'impugnazione è previsto all'articolo 20 del regolamento e il giudice competente è la **sezione centrale civile del tribunale circondariale di Porto** (*Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto*).

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Sono ammessi i seguenti strumenti di comunicazione in base alla procedura dell'ingiunzione di pagamento europea:

- i) presentazione presso la cancelleria, ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera a) del Codice di procedura civile;
- ii) spedizione con lettera raccomandata ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera b) del Codice di procedura civile;
- iii) via fax, ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera c) del Codice di procedura civile.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Gli atti devono essere redatti in portoghese.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 25/02/2021

Ingiunzione di pagamento europea - Romania

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Il giudice competente a emettere un'ingiunzione di pagamento europea è l'organo giurisdizionale incaricato di trattare la causa in primo grado vale a dire:

- l'organo giurisdizionale distrettuale (che ha competenza per trattare cause in primo grado per uno specifico importo, fino a 200 000 RON) oppure
- il tribunale (che ha competenza per trattare cause in primo grado che non siano per legge, in base alla competenza per materia trattate specialmente da altri giudici e pertanto vanno incluse le cause per uno specifico importo superiore a 200 000 RON) – articolo 94, primo comma, punto 1, lettera j) e articolo 95, punto 1 del nuovo codice di procedura civile (relativo agli ordini di pagamento, v. l'articolo 1015 del nuovo codice di procedura civile nel quale si stabilisce che il creditore può presentare una istanza d'ingiunzione di pagamento al giudice per trattare il merito della causa in primo grado).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

- procedimento in base al diritto comune:

- le decisioni finali possono essere impugnate con un ricorso ammissibile solo eccezionalmente, con il quale si richiede l'annullamento poiché colui che ricorre non era stato citato regolarmente e non era presente al processo; tale impugnazione con la quale si chiede l'annullamento può essere depositata entro 15 giorni dalla data della notifica della decisione, ma non oltre un anno dopo la data in cui la decisione è divenuta definitiva; i motivi per presentare tale ricorso devono essere presentati entro il termine suddetto di 15 giorni, altrimenti il procedimento sarà nullo (articolo 503, paragrafo 1, e 506 del nuovo Codice di procedura civile);
- un ricorso ammissibile solo eccezionalmente per la revisione di una decisione presa sul merito o che si riferisce al merito della causa può essere presentata qualora la parte interessata abbia avuto un impedimento a comparire nel procedimento, per circostanze di forza maggiore e abbia di conseguenza informato il giudice; qualora tali circostanze si verifichino le decisioni che non si riferiscono al merito della causa sono altresì oggetto di revisione; il termine per presentare tale ricorso è di 15 giorni, e decorre dal momento in cui cessano gli impedimenti (articolo 509, primo comma, punto 9 e secondo comma e articolo 511, secondo comma del nuovo Codice di procedura civile);
- alla parte che non ha rispettato il termine stabilito dalla procedura sarà concesso un nuovo termine solo nel caso in cui dimostri che il ritardo sia dovuto a gravi e giustificati motivi; a tal fine la parte deve eseguire l'atto processuale necessario entro 15 giorni dal momento in cui non sussistono più gli impedimenti, chiedendo la concessione di un nuovo termine; nel caso di procedimenti d'impugnazione tale termine è identico a quello concesso per presentare appello; sul ricorso per la concessione di un nuovo termine deciderà il giudice competente per le domande relative a diritti che non sono stati esercitati entro il termine previsto (articolo 186 del nuovo Codice di procedura civile).

- procedura speciale per l'ingiunzione di pagamento:

- il nuovo Codice di procedura civile (articoli da 1023 a 1024) prevede una procedura speciale per le ingiunzioni di pagamento;
- il debitore può depositare un'istanza di annullamento di un'ingiunzione di pagamento entro 10 giorni dalla notifica o dalla comunicazione di quest'ultima (articolo 1023 primo comma del Codice di procedura civile);
- il creditore entro 10 giorni (articolo 1023, secondo comma del nuovo Codice di procedura civile) può presentare un'istanza di annullamento di una pronuncia di cui all'articolo 1020, primo e secondo comma [1] del nuovo Codice di procedura civile, o di un'ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 1021, secondo comma [2];
- un'istanza di annullamento sarà trattata dall'organo giurisdizionale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento rappresentato da un collegio formato da due giudici (articolo 1023, quarto comma del nuovo Codice di procedura civile);
- nel caso in cui l'organo giurisdizionale che tratta la causa ammetta l'istanza di annullamento in toto o in parte, annullerà l'ingiunzione in toto o in parte, emettendo una decisione definitiva; nel caso in cui il giudice adito accolga l'istanza di annullamento

quest'ultimo pronuncia una decisione definitiva con la quale emetterà l'ingiunzione di pagamento; la decisione di rigetto della domanda di annullamento è definitiva; articolo 1023, sesto comma, parte I, e articolo 1023, commi settimo e ottavo del nuovo codice di procedura civile;

- la parte interessata può contestare l'esecuzione forzata dell'ingiunzione di pagamento, conformemente al diritto comune. Nell'ambito della contestazione possono essere invocate solo irregolarità riguardanti il procedimento d'esecuzione e cause di estinzione dell'obbligazione sorte dopo che l'ingiunzione di pagamento è divenuta definitiva [articolo 1024, secondo comma, del codice di procedura civile].

[1] Conformemente all'articolo 1020 del nuovo codice di procedura civile:

"Articolo 1020 Contestazione del credito

1) Se il debitore contesta il credito, il giudice verifica la fondatezza della contestazione in base alla documentazione del fascicolo e alle spiegazioni e ai chiarimenti forniti dalle parti. Nel caso in cui il giudice ritenga che la difesa del debitore sia fondata, emette una decisione di rigetto dell'istanza del creditore.

2) Qualora la difesa nel merito formulata dal debitore comporti la produzione di elementi probatori diversi da quelli previsti al primo comma e qualora questi ultimi siano, in base alla legge, ammissibili nel procedimento di diritto comune, il giudice emette una decisione di rigetto della domanda d'ingiunzione di pagamento del creditore.

3) Nei casi previsti ai commi 1 e 2, il creditore può presentare un'istanza dinanzi al giudice competente in base al diritto comune.".

[2] Conformemente all'articolo 1021, secondo comma, del nuovo codice di procedura civile: qualora il giudice, esaminando gli elementi probatori del fascicolo constati che solo una parte delle domande del creditore siano fondate emette un'ingiunzione di pagamento soltanto per tale parte e fissa il termine di pagamento. In questo caso, il creditore può presentare un'istanza in base al diritto comune per ottenere la condanna del debitore al pagamento del saldo del credito.".

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

- procedura di diritto comune

- gli atti introduttivi del giudizio e gli altri atti processuali vengono comunicati in base alle condizioni di cui agli articoli 153-157 del nuovo codice di procedura civile {esempi di modalità di comunicazione:

- la comunicazione degli atti introduttivi del giudizio e di tutti gli altri atti processuali viene effettuata d'ufficio da coloro che sono stati incaricati dall'organo giurisdizionale o da qualsiasi altro dipendente di quest'ultimo e da operatori o dipendenti di altri organi giurisdizionali da cui dipende il destinatario della comunicazione (articolo 154, primo comma, del nuovo codice di procedura civile);

- nel caso in cui la comunicazione non possa essere effettuata alle condizioni sopramenzionate essa viene realizzata con una lettera raccomandata, con dichiarazione del contenuto e ricevuta di ritorno, con busta chiusa accompagnata dalla ricevuta di ritorno nonché dal verbale e dall'avviso prescritti dalla legge (articolo 154, quarto comma, del nuovo codice di procedura civile);

- la parte interessata può chiedere che gli atti processuali siano comunicati a sue spese, direttamente tramite un ufficiale giudiziario, che sarà tenuto a rispettare le formalità procedurali previste in base alla legge o tramite corriere (articolo 154, quinto comma, del nuovo codice di procedura civile);

- gli atti introduttivi del giudizio e gli altri atti processuali possono essere comunicati tramite la cancelleria del giudice e con il fax, tramite e-mail o con qualsiasi altro mezzo atto a trasmettere il testo dell'atto e a confermare il ricevimento di quest'ultimo, se la parte ha illustrato al giudice le informazioni necessarie a tal fine; ai fini della conferma l'organo giurisdizionale allega all'atto processuale un formulario che contiene quanto segue: il nome dell'organo giurisdizionale, la data della comunicazione, il nome del cancelliere che effettua la comunicazione e la firma del responsabile per il ricevimento della corrispondenza; quanto sopra dev'essere restituito all'organo giurisdizionale per fax, e-mail o altri mezzi idonei (articolo 154, sesto comma del nuovo Codice di procedura civile).

- procedura speciale per ingiunzione di pagamento:

- l'ingiunzione dev'essere notificata alla parte presente o dev'essere notificata a qualsiasi parte tempestivamente in base alla legge (articolo 1021, quinto comma, del nuovo Codice di procedura civile).

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Le istanze vanno redatte in rumeno.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 12/04/2021

Ingiunzione di pagamento europea - Slovenia

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Sono competenti le corti locali (okrajna sodišča) e le corti distrettuali (okrožna sodišča).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Le corti locali e distrettuali sono competenti per i procedimenti di revisione e relativi all'applicazione dell'articolo 20 del regolamento.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

La comunicazione con le corti avviene mediante posta, mezzi elettronici, utilizzo di tecnologie della comunicazione, consegna diretta alla corte o mediante persona professionalmente incaricata della consegna (corriere privato) (articolo 105, lettera b) del codice di procedura civile (in seguito: ZPP), *Uradni List RS* (UL RS; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia), n. 73/07 – versione consolidata ufficiale, 45/08 – Legge sull'arbitrato (ZArbit), 45/08, 111/08 – sentenza della Corte costituzionale, 57/09 – CC Dec., 12/10 – CC Dec., 50/10 – CC Dec., 107/10 – CC Dec., 75/12 – CC Dec., 40/13 – CC Dec., 92/13 – CC Dec., 10/14 – CC Dec., 48/15 – CC Dec., 73 13.8.2007, p. 10425).

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Le lingue ufficiali sono lo sloveno, oltre alle due lingue delle minoranze nazionali, ufficialmente in uso nelle corti nelle aree in cui vivono le relative minoranze nazionali (articoli 6 e 104 ZPP). Le lingue delle minoranze nazionali sono **l'italiano e l'ungherese**.

La legge sull'istituzione di comuni e dei rispettivi confini (UL RS, n. 108/06 – versione ufficiale consolidata e 9/11; in prosieguo: ZUODNO) definisce le aree a nazionalità mista. L'articolo 5 della ZUODNO dispone che: 'Le aree a nazionalità mista ai sensi della presente legge sono quelle definite come tali nei vigenti statuti dei comuni di Lendava, HodošSalovci, Moravske Toplice, Capodistria, Isola e Pirano.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2017

Ingiunzione di pagamento europea - Slovacchia

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Tribunali distrettuali («okresné súdy»)

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, si segnala che ai sensi dell'articolo 398 del codice di procedura civile degli affari contenziosi («civilný sporový poriadok»), è possibile adire di un ricorso straordinario - azione di revisione - («žaloba o obnovu konania») – la giurisdizione competente che ha deciso in prima istanza, vale a dire il tribunale distrettuale.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura civile degli affari contenziosi, la domanda può essere introdotta per iscritto o elettronicamente. Le domande presentate prive dell'autorizzazione elettronica devono essere reintrodotte entro un termine di 10 giorni in formato cartaceo o in forma elettronica autorizzata, a pena di irricevibilità. Il giudice non domanderà la reintroduzione della domanda.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, si segnala che la lingua accettata per la redazione del certificato è lo slovacco.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 04/09/2020

Ingiunzione di pagamento europea - Finlandia

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Competente ad emettere l'ingiunzione europea di pagamento è il tribunale di primo grado di Helsinki.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

L'articolo 20 del regolamento, riguardante il riesame dell'ingiunzione europea di pagamento, è di applicazione diretta in Finlandia. L'organo giurisdizionale competente per l'applicazione dell'articolo 20 è il tribunale di primo grado di Helsinki.

Oltre al disposto dell'articolo 20 del regolamento, all'ingiunzione europea di pagamento si applicano anche le disposizioni sui mezzi straordinari di ricorso di cui al capo 31 del Codice di procedura civile. Sono inclusi i ricorsi basati su un errore procedurale (capo 31, articolo 1) e sulla revoca di una sentenza definitiva (capo 31, articolo 7). Inoltre, l'articolo 17 del capo 31 del Codice di procedura civile contiene una disposizione speciale sulla concessione di un nuovo termine ultimo.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

La legge n. 13/2003 sulle comunicazioni elettroniche nelle attività delle pubbliche autorità comprende, tra l'altro, disposizioni sull'invio dei documenti giudiziari ai tribunali finlandesi. A norma di questa legge, i mezzi di comunicazione accettati sono la posta, il fax e i messaggi elettronici.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Le ingiunzioni europee di pagamento possono essere redatte in finlandese, svedese o inglese.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 15/03/2021

Ingiunzione di pagamento europea - Svezia

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)

[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

[Articolo 29\(1\)\(d\) - Lingue accettate](#)

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Il pretore (*Kronofogdemyndigheten*) esamina le domande riguardanti un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento presentate in Svezia (articolo 2 della legge su un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento).

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

La corte di appello (*hovrätt*) esamina le domande di riesame (articolo 13 della legge su un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento). Se la domanda è accolta, la corte di appello decide simultaneamente che il riesame deve essere effettuato dal pretore.

Per ulteriori informazioni in materia, contattare il pretore (www.kronofogden.se)

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Le domande riguardanti un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento devono essere presentate in linea generale su supporto cartaceo. Il pretore può autorizzare la presentazione delle domande con un mezzo che consenta il trattamento automatico dei dati (articolo 4 del regolamento svedese che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento).

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

In caso di domande di esecuzione in Svezia di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento che è stato dichiarato esecutivo anche in un altro Stato membro, l'ingiunzione di pagamento deve essere tradotta in svedese o inglese (articolo 10 del regolamento svedese che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento).

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2020

Ingiunzione di pagamento europea - Gibilterra

A Gibilterra i procedimenti giudiziari sono regolati dalle disposizioni delle [Civil Procedure Rules 1998 \(CPR\)](#), (codice di procedura civile), e dalle *Supplementary Directions* (istruzioni complementari). L'applicazione delle disposizioni delle *Civil Procedure Rules 1998 (CPR)* (con le relative modifiche) è prevista ai sensi delle *Supreme Court Rules 2000*.

[Articolo 29\(1\)\(a\) - Giudici competenti](#)

[Articolo 29\(1\)\(b\) - Procedimento di riesame](#)


[Articolo 29\(1\)\(c\) - Mezzi di comunicazione](#)

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

A Gibilterra l'organo giurisdizionale competente ad emettere un'ingiunzione di pagamento europea è la *Supreme Court*.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

A Gibilterra la domanda di riesame in base all'articolo 20 dev'essere presentata ai sensi della  parte 23 delle *Civil Procedure Rules*.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Il mezzo di comunicazione accettato a Gibilterra per avviare l'ingiunzione di pagamento europea è l'invio per posta (ciò è dovuto alla necessità di corrispondere una tassa giudiziaria per avviare il procedimento).

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La lingua ufficiale accettata ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 28/10/2020